



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 73 DEL 13/04/2026

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 5553/2025
OGGETTO: GDP DI LECCE GIUDIZIO R.G. R.G. N. 1722/2025 PROMOSSO DA PSG. F.M.
C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000)**

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche - Ufficio Contenzioso Daniela Bernardini

Premesso che:

CON ricorso ex art. 204bis C.d.S. innanzi al GDP di Lecce R.G. 1722/2025 , prot. n. 31462/2025 del 17/02/2025 la PSG. F.M. in persona del legale rappresentante p.t. A.B., rappresentata e difesa dall'avv. C.O.P., chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'esecutività, del Verbale N. VX340 del 08/01/2025 registro n. 1465/2025 di contestazione di violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S. per superamento del limite di velocità consentito (in data 27/12/2024 in SC243 ALTEZZA km 8+169 dir. Maglie) con intimazione del pagamento della sanzione amministrativa di € 186,54= e decurtazione di tre punti della patente;

CON il suddetto ricorso l'opponente eccepiva l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità e chiedeva l'annullamento del verbale, la condanna alle spese di giudizio con distrazione in favore del legale difensore ;

Si costituiva il Comando di Polizia Municipale , per il tramite del Dirigente e del funzionario delegato con memoria difensiva depositata per l'udienza del 16/10/2025 innanzi al Giudice di Pace di Lecce;

CON sentenza n. 5553/2025 R.G. N. 1722/2025 notificata a questa A.C. dal legale difensore di parte ricorrente, in data 27/03/2026 prot. n. 58573/2026, il Giudice, accoglieva l'opposizione così come specificato nella parte motiva della sentenza: "... va accolto il motivo con il quale l'opponente ha eccepito l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità " - annullava il verbale impugnato e condannava il Comune di Lecce al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della parte ricorrente , liquidate in € 350,00= di cui € 43,00= per spese, oltre accessori di legge.

- **VISTA** la corrispondenza a mezzo mail intercorsa con il legale difensore del ricorrente avv. C.O.P. ,da ultimo la comunicazione del 01/04/2026, ove lo stesso riscontrava il computo delle somme effettuato dall'Ufficio Contenzioso, precisando di essere in regime fiscale forfettario, allegando nota spese e competenze;
- **Alla luce di quanto sopra esposto**, di seguito viene riportato il dettaglio della somma da riconoscersi come DFB in complessivi € 412,25==da liquidarsi in favore del suddetto legale difensore :

€ 307,00	Compensi professionali liquidati in sentenza
€ 46,05	Rimborso forfettario 15% ex art. 13 (su € 307,00)

€ 2,00	Imposta di bollo
€ 14,20	Cassa Avvocati 4%
€ 43,00	Spese esenti
€ 412,25	Totale

PERTANTO stante l'esecutività della sentenza n. 5553/2025, pronunciata dal GDP di Lecce nel giudizio proposto da PSG. F.M. C/ Comune di Lecce R.G. N. 1722/2025 si deve procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per la suddetta somma come innanzi dettagliata;

VISTO l'art. 194 del TUEL il quale prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti, nella fattispecie, da sentenza esecutiva riconducibile alla lettera a);

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

–della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

–della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

–della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RILEVATO che i debiti derivanti da titoli con efficacia esecutiva di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

CONSIDERATA, la natura propria dei suddetti debiti che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

CONSIDERATO che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

PRECISATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna;

ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI ESPOSTE il Comune di Lecce deve procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio della somma pari a complessivi € 412,25 = ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;

Viste le seguenti deliberazioni:

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'istruttoria che precede e gli allegati indicati facenti parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento

VISTO il parere della Commissione Consiliare in data _____

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti: _____

DELIBERA

RICONOSCERE ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000 la legittimità del Debito Fuori Bilancio di cui in premessa per l'importo di **€ 412,25==** riveniente dalla **sentenza n. 5553/2025**, pronunciata dal GDP di Lecce nel giudizio proposto da **PSG. F.M. C/ COMUNE DI LECCE R.G. N. 1722/2025** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;

PRENOTARE la somma **di € 412,25==** quale Debito Fuori Bilancio, sul capitolo 01111.10.3527027 del bilancio 2026 – Oneri da contenzioso – riconoscimento D.F.B. - **da liquidarsi in favore dell'avv. C.O.P. dichiaratosi antistatario**

DEMANDARE al Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene E Sanità, Gestione Parchi E Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento, in favore del legale difensore antistatario, avv. R.C. ;

DISPORRE la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 e agli organi di Controllo.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000